



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Rita Maria MANCUSO	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **667/2018** R.G.L. promossa da:

MAESTRO Gianluca, c.f. **MSTGLC70L22L219Y**,
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Paolo Brevi ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via G.
C. Cavalli n. 22, per procura in calce al ricorso introduttivo

APPELLANTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

APPELLATA contumace

E CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f.
80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino per procura



generale alle liti a rogito notaio Paolo Castellini del 23.7.2015,
elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9,
presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: Ingunzione in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 18.9.2018

Per l'appellato INPS: come da memoria depositata il 12.2.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gianluca MAESTRO ha chiamato in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. davanti al Tribunale di Torino esponendo di avere chiesto in data 16.6.2017 alla convenuta l'estratto dei ruoli pendenti a suo carico e di avere rilevato che tra le somme iscritte a ruolo ve ne erano alcune portate da cartelle esattoriali notificate tra il 2002 e il 2010, per crediti vantati dall'INPS per contributi previdenziali per gli anni 1999-2009; ha chiesto di dichiarare l'intervenuta estinzione, per prescrizione quinquennale, dei crediti INPS portati dalle predette cartelle.

Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) ha eccepito la carenza di interesse ad agire ed ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale ha ordinato la chiamata in causa dell'INPS che, costituitosi, ha eccepito anch'esso la carenza di interesse ad agire ed ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.



Con sentenza n. 1326/2018, pubblicata il 19.6.2018, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.

Propone appello il sig. Maestro; l'INPS e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione resistono al gravame.

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità della procura alle liti rilasciata da Agenzia delle Entrate – Riscossione ad un avvocato del libero foro, ed ha invitato la parte a regolarizzare il difetto di costituzione; la stessa ha depositato una memoria.

All'udienza del 7.3.2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve dichiararsi la nullità del mandato difensivo conferito dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ad un avvocato del libero foro, per contrarietà a disciplina imperativa.

Questa Corte condivide l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 28684/2018, 28741/2018, 1992/2019 e, da ultimo, nn. 10064/19, 10547/19, 10549/19), secondo cui:

*“- l'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 d.l. 193/16, conv. in l. 225/16 non determina interruzione dei processi pendenti né necessita di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione;
- qualora il nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale*



pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;

- qualora invece il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato;

- tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1, co. 5^a ed 8^a d. l. 193/16, conv. in l. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 l. 103/79)” (principi di diritto formulati da Cass. 28741/2018).

A seguito della soppressione di Equitalia si è verificata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016, una successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., sicché i giudizi pendenti alla data di estinzione di Equitalia



(1°.7.2017) e in cui essa era parte, sono potuti proseguire senza interruzione e senza necessità di costituzione del nuovo ente, mantenendo validità il mandato difensivo conferito a suo tempo da Equitalia a difensori del libero foro.

Diversamente, nei casi di diretta instaurazione del giudizio o di un grado di esso, o di costituzione in giudizio (come nella fattispecie in esame) da parte del nuovo ente, tenuto conto della nuova normativa non può invece affermarsi la validità del mandato conferito ad un avvocato del libero foro se non in presenza degli specifici presupposti previsti dalla norma.

L'art. 1 D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016, prevede, al comma 8, che *“l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”*.

È altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro, *“sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo”* e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e che l'ente possa *“avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”*; ed



inoltre che *“ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”*, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, possa in ogni caso *“assumere direttamente la trattazione della causa”*.

Trova inoltre applicazione l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 sulla costituzione in giudizio *“diretta”* avanti alle Commissioni Tributarie.

La norma consente pertanto di avvalersi di avvocati del libero foro in alternativa all’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, ma soltanto in presenza di determinate condizioni, che – come osservato dalla Suprema Corte nelle sentenze citate – conducono a ritenere che detta alternativa configuri un rapporto di regola-eccezione.

Ciò, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, è ricavabile dai seguenti elementi:

- 1) dalle condizioni che limitano l’affidamento dell’incarico difensivo ad avvocati del libero foro, costituite dai criteri di selezione (di cui al *“codice dei contratti pubblici”*) e, soprattutto e prima ancora, ai sensi dell’art. 1, comma 8, cit., dagli *“specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo”*, e, quindi, nello statuto e negli atti di carattere generale di competenza del comitato di gestione, *“che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente”*;
- 2) dal *“Regolamento di amministrazione”* dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, deliberato dal Comitato di Gestione il



26.3.2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19.5.2018, che, all'art. 4, comma 2, ribadisce che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione “*si avvale*” del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 R.D. 1611/1933, stabilendo che l'ente stesso possa “*continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro*”, ma non in base ad una scelta puramente discrezionale, bensì soltanto “*in via residuale*” e “*nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio*”, secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione, confermando quindi il rapporto regola-eccezione tra le due modalità di difesa. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella memoria depositata, il riferimento alla convenzione (contenuto sia nel regolamento che nell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016) non rimette la scelta dell'affidamento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro a criteri da ritenersi di per sé validi in via generale soltanto in quanto concordati dalle parti di detta convenzione, dovendo comunque detti criteri conformarsi a “*quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*” in merito alla difesa ai sensi dell'art. 43 R.D. 1611/1933;

3) dalla lettura sistematica della norma di legge e del regolamento con l'art. 43 R.D. 1611/1933: l'Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato ex art. 1 R.D. 1611/1933, può, infatti, ai sensi dell'art. 43 cit., essere autorizzata ad assumere la



rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato (c.d. “patrocinio autorizzato”) alla condizione che vi sia un provvedimento di autorizzazione che, come previsto dall’art. 43, può essere costituito da una *“disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”*.

Quando sia intervenuto il detto provvedimento di autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio, ai sensi dell’art. 43 cit., sono assunte dall’Avvocatura *“in via organica ed esclusiva”*, sicché si applicano le stesse regole del patrocinio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni.

Ai sensi dell’art. 43 cit., salva l’ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti sopra indicati (anche regionali) possono decidere di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato soltanto *“in casi speciali”* e previa adozione di *“apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”* e, pertanto, soltanto in casi eccezionali.

La statuizione, contenuta nell’art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, circa l’*“autorizzazione”* ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non intende pertanto rimettere a scelte discrezionali l’affidamento del mandato difensivo all’Avvocatura o a difensori del libero foro introducendo forme di avvalimento alternative e concorrenti, ma ha, invece, la



funzione di richiamare la disciplina sul c.d. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura.

Non è quindi fondata la tesi secondo cui la menzionata giurisprudenza di legittimità applicherebbe in modo inconferente i principi espressi con riferimento alle Università degli Studi statali da Cass. SU n. 24876/2017.

In particolare, detta tesi non è condivisibile nella parte in cui ravvisa nell'art. 1, comma 8, D.Lgs. 193/2016 una norma speciale rispetto all'art. 43 R.D. 1611/1933, tale da delegare ai rapporti convenzionali con l'Avvocatura il compito di individuare, in via generale, le controversie che possono essere patrocinate da avvocati del libero foro.

Nella fattispecie per cui è causa l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio con un avvocato del libero foro, in forza di una procura alle liti da essa rilasciata, nella quale, contrariamente ai requisiti necessari di cui si è detto, *“non vengono indicati né l'atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificerebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell'assistenza da parte dell'avvocatura dello Stato. Queste mancanze, come anticipato, non possono che comportare la nullità del mandato difensivo, e della relativa costituzione in*



giudizio del nuovo difensore, per contrarietà a disciplina imperativa” (cfr. Cass. 28741/2018 cit.).

L'esame degli atti richiamati e prodotti dall'Agenzia nella memoria depositata non consente, infatti, di ritenere soddisfatti i presupposti previsti dalle leggi (art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 e art. 43 R.D. 1611/1933) e dal regolamento citato per la validità del mandato conferito al difensore: in particolare, il Protocollo d'intesa – Convenzione tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione del 22.6.2017 autorizza in via generale il patrocinio del libero Foro per tutte le liti innanzi alle sezioni lavoro dei Tribunali e delle Corti di Appello (v. art. 3.4.2) e la delibera 17.12.2018 del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione si limita a confermare in via generalizzata gli incarichi conferiti ad avvocati del libero foro a partire dal 1°7.2017 “*ad oggi*” (cioè alla data della delibera).

Nessuno di detti provvedimenti contiene alcun riferimento alla specificità del caso concreto e pertanto essi non sono conformi alla disciplina richiamata.

Invitata a provvedere alla regolarizzazione del mandato alle liti nel termine ex art. 182 c.p.c. assegnato all'udienza del 10.1.2019, l'Agenzia non vi ha provveduto, avendo invece depositato una memoria nella quale ha sostenuto la legittimità del mandato conferito al difensore del libero foro per ragioni, alla luce di quanto osservato, non condivisibili.



All'inosservanza del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. consegue che, permanendo il difetto dello *jus postulandi* in capo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la stessa deve essere dichiarata contumace.

* * * * *

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente richiamando Cass. 22946/2016, secondo cui quando non sia in discussione l'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali iscritte a ruolo, ma l'Amministrazione non abbia intrapreso alcuna azione esecutiva, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito è inammissibile per difetto di interesse, poiché il debitore ben avrebbe potuto formulare all'Amministrazione stessa un'istanza di sgravio; diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza. L'appellante censura la sentenza impugnata deducendo che Cass. 10809/2017, ed altre sentenze successive, hanno dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, anche in caso di regolare notificazione della cartella esattoriale, per far valere la prescrizione maturata dopo la notificazione della



cartella, cioè in fattispecie identiche alla presente; deduce che l'interpretazione contraria costituirebbe una limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti, sancito dall'art. 24 Cost..

L'appello è infondato.

Nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidato il principio – affermato dalla S.C. anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari – secondo cui *“l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016). L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge”* (Cass. 5443/2019).

Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19704/2015, resa in materia tributaria, secondo la quale *“il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”*



senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo, *“giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”* (in senso conforme, v. Cass. 27799/2018, per il caso di omessa notificazione della cartella di pagamento).

Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite – come ha puntualmente osservato Cass. n. 5443/2019 – *“si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l’atto precedente allorché sia notificato l’atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa”*.

Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, nel quale lo stesso appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha dato



atto che tutte le cartelle esattoriali per crediti INPS, delle quali si discute, gli erano state regolarmente notificate tra il 2002 e il 2010 (v. pag. 4 ricorso introduttivo): di conseguenza, mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, l'appellante non poteva contestare la fondatezza della pretesa creditoria dell'INPS, né la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle, che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva impugnazione delle stesse.

Ma, nel caso di specie, l'appellante non può nemmeno fare valere – con l'opposizione all'estratto di ruolo, riqualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – i fatti estintivi dei crediti successivi alla formazione dei titoli esecutivi (in particolare, la prescrizione che sarebbe maturata dopo la notificazione delle cartelle).

Ed invero, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 22946/2016, Cass. n. 20618/2016, Cass. n. 6034/2017) – mentre Cass. nn. 10809/2017, 29174/2017, 29179/2017, 11386/2018, 12206/2018, richiamate dall'appellante, non si sono affatto misurate con tale specifica questione – difetta nell'appellante l'interesse ad agire, *“considerato che l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”* (Cass. 5443/2019), e che tale minaccia, nel caso in esame, manca del tutto.

È in atti (doc. 13 fasc. primo grado Equitalia) l'intimazione di



pagamento, datata 21.10.2016, in calce alla quale si trova la “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973”, datata 4.11.2016.

Il DPR n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), all’art. 50 (“Termine per l’inizio dell’esecuzione”) stabilisce:

“1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L’avviso di cui al comma 2 ... perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica”.

Ora, nel caso in esame, evidentemente, l’esecuzione non era stata iniziata entro un anno dalla notifica neppure dell’ultima cartella di pagamento (2010) e, pertanto, il concessionario ha provveduto alla notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere (2° comma); l’avviso (intimazione di pagamento) è stato notificato, come detto, il 4.11.2016 e – non risultando iniziata l’esecuzione neppure dopo tale avviso, né notificati altri atti – ha perso efficacia 180 giorni dopo la notifica (3° comma), ossia il



3.5.2017.

Alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (22.6.2017), dunque, non esisteva neppure quella “*minaccia attuale di atti esecutivi*” che – secondo Cass. 5543/2019 – fonda l’interesse ad agire ex art. 615 c.p.c. per far valere i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione).

Il sig. Maestro, quindi, ha instaurato il presente giudizio in una situazione in cui non aveva l’esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile, che non potesse conseguire in altro modo se non con l’intervento del giudice, ed ha convenuto in giudizio il concessionario della riscossione per un credito che questo non aveva neppure tentato di riscuotere: considerato il lungo tempo trascorso dopo la notifica delle cartelle (al giugno 2017, le cartelle più risalenti erano state notificate da 15 anni, e la più recente da 7 anni), non essendo mai stata iniziata l’esecuzione, ed avendo perso efficacia l’unica intimazione di pagamento notificatagli, la sua iniziativa giudiziaria risultava del tutto inutile, priva di un interesse concreto ed attuale a rivolgersi al giudice.

Non essendovi un interesse da tutelare, infine, non si pone nemmeno il problema di un’ipotetica violazione dell’art. 24 Cost..

L’appello deve pertanto essere respinto; in ragione della soccombenza, l’appellante deve essere condannato a rimborsare all’INPS le spese del presente grado, liquidate come in



dispositivo. Non v'è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rimasta contumace.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'INPS le spese del presente grado liquidate in euro 6.615,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 7.3.2019

IL CONSIGLIERE est.

LA PRESIDENTE

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

Dott.ssa Rita Maria Mancuso

